

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF

(2012/2013)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 153/CGF– RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2013

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2013, ha adottato la seguente decisione:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Cesare San Mauro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria

**1) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, PIER PAOLO MARINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, E 16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 - (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**2) RICORSO DEL SIG. BENEDETTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, E ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAFARO LUIGI;
- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, E ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**4) RICORSO DEL SIG. FRANCESCO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**5) RICORSO DEL SIG. ALESSIO FERRONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**6) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FOSCHI RINO;
- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**7) RICORSO DEL SIG. SCAPINI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**8) RICORSO DELA SIG.RA CANTINI NADIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**9) RICORSO DEL SIG. REBUFFI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) come sopra rispettivamente proposti da:

- 1) S.S.C. Napoli S.p.A.;
- 2) Benedettini Luca;
- 3) U.S. Grosseto F.C. S.r.l.;
- 4) Francesco Romano;
- 5) Alessio Ferroni;
- 6) U.S. Città di Palermo;
- 7) Davide Scapini;
- 8) Nadia Cantini;
- 9) Adriano Rebuffi,

rigetta l'eccezione di improcedibilità del deferimento proposta dalle parti e fissa per il prosieguo, l'udienza del 4.4.2013 ore 13:00.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 12 marzo 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete